

# dossier

Ottobre 2021

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

---

(Atto del Governo n. 294)

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 258



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 374

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Definizioni</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi</i> ).....	3
Articolo 5 ( <i>Diritti contrattuali dei clienti</i> ) .....	3
Articolo 6 ( <i>Bollette e informazioni di fatturazione</i> ) .....	4
Articolo 7 ( <i>Diritto a cambiare fornitore</i> ).....	5
Articolo 8 ( <i>Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica</i> ).....	7
Articolo 9 ( <i>Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente</i> ) .....	7
Articolo 10 ( <i>Strumenti di confronto delle offerte</i> ).....	9
Articolo 11 ( <i>Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica</i> ).....	9
Articolo 12 ( <i>Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione</i> ).....	11
Articolo 13 ( <i>Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica</i> ).....	12
Articolo 14 ( <i>Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini</i> ) .....	13
Articolo 15 ( <i>Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette</i> ).....	16
Articolo 16 ( <i>Sistemi semplici di produzione e consumo</i> ) .....	17
Articolo 17 ( <i>Sistemi di distribuzione chiusi</i> ) .....	17
Articolo 18 ( <i>Sviluppo di capacità di stoccaggio</i> ).....	19
Articolo 19 ( <i>Sistemi di stoccaggio facenti parte dei di distribuzione e del sistema di trasmissione</i> ).....	21
Articolo 20 ( <i>Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione</i> ) .....	21
Articolo 21 ( <i>Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza</i> ).....	22
Articolo 22 ( <i>Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di trasmissione</i> ) .....	23
Articolo 23 ( <i>Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione</i> ) .....	26
Articolo 24 ( <i>Funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione</i> ).....	28
Articolo 25 ( <i>Poteri sanzionatori dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente</i> ).....	31
Articolo 26 ( <i>Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell'Unione</i> ).....	32
Articolo 27 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	32



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

**Natura dell'atto:** Schema di decreto legislativo

**Atto del Governo n.** 294

**Titolo breve:** Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

**Riferimento normativo:** Articoli 1, 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53

**Relazione tecnica (RT):** Presente

	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissioni competenti:</b>	10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) in sede <i>consultiva</i> 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	X Attività Produttive XIV Politiche dell'Unione Europea <i>ex</i> art.126, co. 2 V Bilancio <i>ex</i> art. 96-ter, co. 2

---

## PREMESSA

**La RT** evidenzia preliminarmente che le disposizioni di cui al presente schema di decreto non hanno in generale impatto diretto sul bilancio dello Stato in quanto di natura essenzialmente ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti in termine di maggior gettito, in relazione agli eventuali investimenti aggiuntivi da parte degli operatori e dei consumatori, attivati dalle disposizioni in argomento.

La RT rileva altresì che parte delle disposizioni introdotte con il presente schema di decreto legislativo sono già diffusamente disciplinate, oltretutto nelle norme nazionali, nell'ambito della regolazione adottata dall'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente e sono, pertanto, finalizzate a razionalizzare il quadro normativo primario nazionale e a meglio raccordarlo con quello eurounitario, con riflessi attuativi estremamente contenuti.

**Al riguardo**, si rinvia all'analisi relativa ai singoli articoli.

### Articolo 1

#### ***(Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica)***

Il comma 1 afferma che il mercato dell'energia elettrica è disciplinato e regolato in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei consumatori, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica. L'organizzazione del mercato tiene altresì conto dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

Il comma 2 fa salve le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.

**La RT** esclude che l'articolo determini impatti finanziari, in quanto tratta esclusivamente principi generali per l'organizzazione del mercato dell'energia elettrica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)***

Il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, definisce la linea diretta come una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le società controllate ed i propri clienti. Inoltre dispone che il servizio ancillare non relativo alla frequenza è un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o da un Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilità della rete e la potenza di corto circuito, per la capacità di *black start* e per la capacità di funzionamento in isola.

Infine definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.

**La RT** afferma che l'articolo non determina impatti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 3**

### ***(Definizioni)***

Il comma 1 dispone che agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni riguardanti i termini di cliente attivo (comma 2), di comunità energetica dei cittadini (comma 3), di centro di coordinamento regionale (comma 4), di componenti di rete (comma 5), di stoccaggio di energia (comma 6), di impianto di stoccaggio (comma 7), di gestione della domanda (comma 8), di aggregazione (comma 9), di aggregatore indipendente (comma 10), di partecipante al mercato (comma 11), di interconnettore (comma 12), di responsabile del bilanciamento (comma 13), di contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica (comma 14) e di rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (comma 15).

**La RT** afferma che il presente articolo non determina impatti finanziari in quanto tratta l'integrazione del quadro delle definizioni di settore funzionali all'adeguamento alle disposizioni comunitarie.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 4** ***(Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi)***

Il comma 1 obbliga i partecipanti al mercato interno dell'energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.

**La RT** esclude che la norma determini impatti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 5** ***(Diritti contrattuali dei clienti)***

Il comma 1 riconosce ai clienti finali il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione.

Il comma 2 dispone che i clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.

Il comma 3 riconosce ai clienti finali il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile, una serie di elementi informativi che vengono elencati dalla disposizione.

Il comma 4 riconosce al cliente finale il diritto a ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, causa la nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Il comma 5 riconosce ai clienti finali il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento.

Il comma 6, nelle ipotesi indicate al comma 5, consente al cliente finale di recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.

Il comma 7 dispone che i fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate.

Il comma 8 dispone che i fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non

possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose.

Il comma 9 prevede che i moduli o formulari rechino condizioni contrattuali eque e trasparenti e siano redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedano ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei consumatori e dei diritti attribuiti dal presente articolo. Il presente comma vieta anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale.

Il comma 10 riconosce ai clienti finali il diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.

Il comma 11 riconosce ai clienti finali il diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.

Il comma 12 riconosce ai clienti civili il diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.

Il comma 13 stabilisce che i clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'avvenuto cambio di fornitore.

Il comma 14 demanda all'"Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA) il compito di stabilire, con uno o più atti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.

Il comma 15 abroga il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011.

**La RT** afferma che le disposizioni hanno l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6** ***(Bollette e informazioni di fatturazione)***

Il comma 1 riconosce ai clienti finali il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata. La spiegazione deve risultare



particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica.

Il comma 2 stabilisce che i clienti finali ricevono tutte le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.

Il comma 3 consente ai clienti finali di chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

Il comma 4 stabilisce che, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, ciò è indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.

Il comma 5 impone che le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfino i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto.

Il comma 6 dispone che l'ARERA, con uno o più provvedimenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, predisponendo altresì schemi tipo di bollette e informazioni di fatturazione. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresì previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.

**La RT** afferma che le disposizioni hanno l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 7** ***(Diritto a cambiare fornitore)***

Il comma 1 riconosce ai clienti, singoli o aggregati, il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio.

Il comma 2 stabilisce che ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalità attraverso le quali è possibile cambiare fornitore, nonché l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.

Il comma 3 dispone che l'ARERA avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di adottare misure idonee a

garantire che, al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta.

Il comma 4 esclude, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, che l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro, sia soggetto ad alcun onere.

Il comma 5 consente al fornitore di imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.

Il comma 6 attribuisce all'ARERA il compito di assicurare, con propri provvedimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 7 permette ai clienti civili di prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonché senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, le organizzazioni rappresentative dei consumatori di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, possono agire in giudizio ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005, mentre i singoli partecipanti, anche a mezzo di associazioni cui conferiscono mandato speciale, possono promuovere l'azione di classe di cui all'articolo 140-*bis* del codice civile.

**La RT** afferma che l'articolo ha l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe specificamente assicurato che la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori demandata all'ARERA dal comma 3 sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente nella disponibilità di tale Autorità.

## **Articolo 8** ***(Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica)***

Il comma 1 riconosce ai clienti finali che dispongono di un contatore intelligente il diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura in un contratto con prezzo dinamico.

Il comma 2 richiede che il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basi sui dati effettivi di consumo del cliente finale, come rilevati dal contatore intelligente, che consente il controllo e la verifica dei dati ad opera del cliente stesso. I dati di consumo sono riportati anche nella bolletta e negli altri documenti di fatturazione, i quali indicano altresì il calcolo degli importi fatturati.

Il comma 3 prevede che, nell'offerta relativa a un contratto di fornitura con prezzo dinamico, il fornitore informi il cliente finale sulle condizioni contrattuali e sui prezzi di riferimento utilizzati, sulle opportunità e sui rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché sulla necessità di installare un contatore intelligente e sui relativi costi. L'ARERA rafforza gli strumenti per la tutela dei clienti finali che stipulano contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica da eventuali pratiche abusive.

Il comma 4 dispone che l'ARERA, per dieci anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, monitora la diffusione e lo sviluppo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali rischi, e ne riferisce nell'ambito della relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481 del 1995, analizzando, tra l'altro, le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei consumatori e il livello di volatilità dei prezzi.

Il comma 5 autorizza l'ARERA, anche tenendo conto dei risultati dell'attività di monitoraggio e della relazione annuale di cui al comma 4, ad adottare provvedimenti volti a orientare la graduale tariffazione delle componenti dei contratti di fornitura diverse dall'energia elettrica, secondo una logica dinamica, con contestuale riduzione delle quote fisse, tenuto conto dell'esigenza di promozione della gestione della domanda e dell'efficienza energetica negli usi finali.

**La RT** afferma che le disposizioni hanno l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 9** ***(Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente)***

Il comma 1 stabilisce che l'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione

dell'energia dei consumatori e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le condizioni (prive di rilievo per la finanza pubblica) elencate dallo stesso comma in esame.

Il comma 2 dispone che l'ARERA fissa altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 1, in modo trasparente e non discriminatorio, nonché tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorità verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai consumatori a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui ai due commi precedenti si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti già installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 luglio 2019 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e le norme tecniche di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, restano operativi entro e non oltre la data del 5 luglio 2031.

Il comma 4 prevede che l'ARERA elabori e pubblichi un calendario degli interventi di realizzazione, sostituzione e ammodernamento dei sistemi di misurazione intelligenti, considerando un arco temporale di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il calendario così predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre 2024 l'80% dei clienti finali disponga di contatori intelligenti.

Il comma 5 riconosce, nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dei commi precedenti, ai clienti finali il diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli, ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e assicura l'interoperabilità. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico.

Il comma 6 riconosce ai clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti il diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili, direttamente ovvero mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

**La RT** afferma che le disposizioni hanno l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che dal comma 2 si evince chiaramente che almeno parte dei costi connessi all'installazione dei contatori intelligenti sarà posta a carico dei clienti finali. Rientrando in tale categoria anche le pubbliche amministrazioni, andrebbe assicurato che esse siano in grado di coprire i maggiori costi avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente.

## **Articolo 10** ***(Strumenti di confronto delle offerte)***

Il comma 1, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica, stabilisce che l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, sia conforme ad almeno i seguenti requisiti:

- a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parità di trattamento delle imprese elettriche nei risultati di ricerca;
- b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalità di finanziamento;
- c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
- d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguità;
- e) correttezza e costante aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
- f) piena accessibilità per le persone con disabilità;
- g) conoscibilità ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
- h) possibilità di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.

**La RT** afferma che le disposizioni hanno l'obiettivo di trasporre nell'ordinamento nazionale principi, diritti e criteri della Direttiva, in gran parte già sanciti dalle previgenti direttive comunitarie in materia, che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, ma che non sono presenti in norma primaria. Gli adeguamenti e aggiornamenti che dovranno essere effettuati alla disciplina della vendita nel mercato finale dell'energia elettrica in conseguenza delle disposizioni qui introdotte sono decisamente contenuti e attengono a funzioni proprie dell'Autorità svolte nell'ambito delle risorse disponibili a regolazione vigente. Alla luce di quanto premesso le disposizioni in parola non determinano impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che la sostenibilità dei compiti in esame a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ARERA andrebbe supportata da qualche elemento di approfondimento.

## **Articolo 11** ***(Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)***

Il comma 1 definisce vulnerabili i clienti civili:

- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge n. 124 del 2017;
- b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

- c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- f) di età superiore ai 75 anni.

Il comma 2 impone, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, ai fornitori di offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo che ne facciano richiesta la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti.

Il comma 3 stabilisce che l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.

Il comma 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente articolo, con contestuale previsione delle misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica. L'Osservatorio è un organo collegiale composto da sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della transizione ecologica, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'ARERA. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e di Acquirente Unico S.p.A. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 6 dispone che l'Osservatorio:

- a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;
- b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della povertà energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla povertà energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999;
- c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per la valutazione del numero di famiglie in condizione di povertà energetica.

Il comma 7 prevede che gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottino iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa.

**La RT** afferma che la disciplina di protezione dei clienti vulnerabili non determina impatti finanziari né diretti né indiretti, in quanto incide sulle modalità di offerta e di

partecipazione ai mercati delle imprese fornitrici e rafforza i diritti delle categorie di consumatori più fragili per condizioni di reddito, salute, posizione geografica ed età anagrafica. Per quanto riguarda l'Osservatorio sulla povertà energetica, si prevede esplicitamente che la sua istituzione non comporti nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica e che ai membri partecipanti non siano riconosciuti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti. Ciò anche in ordine all'avvalimento delle società Gestore dei servizi energetici e Acquirente Unico, le cui spese operative comunque trovano copertura nelle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali.

Anche con riferimento al comma 7, laddove viene stabilito il ruolo degli enti locali per favorire la partecipazione dei clienti vulnerabili alle comunità energetiche dei cittadini, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità, è stata inserita la clausola di invarianza della spesa pubblica precisando che le attività sono svolte dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto le disposizioni dell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva che la clausola d'invarianza finanziaria è posta, rispetto all'Osservatorio, soltanto in relazione alla sua istituzione e che l'assenza di ulteriori oneri è desumibile soltanto in rapporto al divieto di emolumenti, a qualsiasi titolo, in favore dei suoi componenti. Pertanto, appare necessario un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità ad invarianza d'oneri dell'ordinaria attività di funzionamento dell'Osservatorio, nonché di quella di monitoraggio prevista dalla lettera *b*) del comma 6. Inoltre, andrebbe fornito un chiarimento circa la natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sembrano destinate ad essere svolte dal Ministero competente e dall'ARERA (comma 6, lettera *a*), con conseguenti nuovi o maggiori oneri. Infine, il profilo di maggiore criticità sembra essere rappresentato dalla previsione, recata dal comma 4, dell'eventuale introduzione di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo dell'energia elettrica, atteso che tale modalità di alleggerimento della condizione finanziaria dei clienti vulnerabili sembra quasi inevitabilmente destinata a risolversi in oneri diretti a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 12**

### ***(Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione)***

Il comma 1 stabilisce che i clienti sono liberi di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti di aggregazione senza che vi sia bisogno del consenso del proprio fornitore di energia elettrica.

Il comma 2 riconosce ai clienti il diritto di essere informati, in maniera esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonché di

ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda e i dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

Il comma 3 garantisce i diritti di cui ai commi 1 e 2 a tutti i clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni quanto a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o procedimenti discriminatori ad opera dei propri fornitori per la loro partecipazione a un contratto di aggregazione.

Il comma 4 riconosce ai clienti il diritto di partecipare ad aggregazioni per la gestione collettiva della propria domanda di energia elettrica, indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso dei rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica. L'aggregatore informa i clienti finali partecipanti all'aggregazione dei termini e delle condizioni di gestione della loro domanda di energia elettrica.

Il comma 5 prevede che il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurino la parità di trattamento tra partecipanti ad aggregazioni nella gestione della domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacità tecniche.

Il comma 6 dispone che l'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le regole tecniche, anche in tema di carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione al mercato interno dell'energia elettrica dei soggetti coinvolti in un'aggregazione nella gestione di una domanda di energia, nel rispetto dei requisiti indicati dal comma in esame.

**La RT** afferma che l'articolo reca principi e criteri in materia di contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione e integra per alcuni aspetti le disposizioni in tema di contratti stipulati con i soggetti aggregatori e le procedure per la risoluzione delle controversie che dovessero verificarsi tra le parti interessate. Relativamente al primo aspetto la norma non determina impatti finanziari in quanto volta a rafforzare il quadro dei diritti dei clienti finali e degli obblighi delle imprese fornitrici. Il meccanismo di risoluzione delle controversie, in tale nuovo ambito contrattuale, rientra nel quadro delle procedure già disciplinate dall'Autorità di regolazione con il Servizio di Conciliazione (209/2016/E/COM – Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità) che, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità e del Codice del consumo, definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale, nonché individua le procedure alternative esperibili, che trovano copertura nelle tariffe del servizio elettrico. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 13**

#### ***(Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti finali all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare gli indicatori di



prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, anche ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

Il comma 2, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce che il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di Ricerca sul sistema energetico S.p.A., nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, elabora un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del *mix* tecnologico di generazione, per effetto della crescita della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della domanda nei mercati dello sviluppo delle reti, nonché dell'impatto del passaggio ai prezzi zonal sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11 del presente decreto.

**La RT** afferma che l'articolo incide sulle regole di funzionamento del mercato elettrico prevedendo un graduale superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale pagato da tutti i consumatori e l'applicazione di prezzi per la fornitura di energia elettrica a seconda della zona di mercato in cui i consumatori si trovano. La norma non ha impatti sul bilancio dello Stato ma potrebbe avere effetti indiretti, non quantificabili, correlati all'eventuale sviluppo di attività e investimenti riguardanti la gestione della domanda e all'efficientamento dei consumi in risposta alla maggiore dinamicità dei prezzi di mercato. Per quanto attiene l'avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica della società Ricerca di Sistema Energetico Spa per l'elaborazione di cui al presente articolo, si precisa che lo stesso trova copertura nelle risorse destinate allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore poste a carico delle tariffe elettriche. In ogni caso è stata rafforzato il principio di invarianza della spesa pubblica con una specifica disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che i possibili effetti sui prezzi appaiono effettivamente indeterminabili *ex ante*.

#### **Articolo 14** ***(Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini)***

Il comma 1 stabilisce che i clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.

Il comma 2 individua i diritti dei clienti attivi e stabilisce che sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e che contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema; inoltre essi sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

Il comma 3 stabilisce che i clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:

- a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assumano su di sé la responsabilità del bilanciamento e assicurino una misurazione adeguata;
- b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;
- c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
- d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Il comma 4 stabilisce che i clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.

Il comma 5 dispone che i membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando al loro interno un soggetto responsabile.

Il comma 6 prevede che le comunità energetiche dei cittadini siano costituite nel rispetto di determinate condizioni.

Il comma 7 consente la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalità da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

Il comma 8 consente la condivisione dell'energia elettrica nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle condizioni che vengono riportate dal medesimo comma.

Il comma 9 prevede che sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il comma 10 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorità persegue i seguenti obiettivi:

- a) assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

- b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016;
- c) fermo restando quanto previsto alla lettera *b*), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini;
- d) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
- e) assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali.

Il comma 11 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti atti di indirizzo:

- a) affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalità di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
- b) affinché sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovrà prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.

**La RT** ribadisce che l'articolo introduce una disciplina per i clienti finali attivi, in forma singola o aggregata, nonché per la costituzione e l'operatività delle comunità energetiche dei cittadini. La norma, di natura ordinamentale, non prevede misure di promozione o incentivazione ma definisce un quadro di regole abilitanti nonché di diritti e obblighi in capo a tali nuove configurazioni collettive. Non si rilevano impatti finanziari sul bilancio dello Stato. La maggiore dinamicità del mercato che dovrebbe favorire investimenti attivati dalla possibilità di costituire nuove configurazioni, realizzazione di nuovi servizi e nascita di nuove figure professionali, attivi nell'ambito dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia, non esclude possibili effetti indiretti positivi, non quantificabili in ragione della difficile stima dell'effettivo sviluppo di tali configurazioni.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe chiarita la portata finanziaria della disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 10, laddove si prevede la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dal medesimo comma, escludendo l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale. Inoltre, andrebbe assicurato che gli eventuali maggiori oneri correlati all'istituzione del sistema di monitoraggio di cui alla

lettera *b*) del comma 11 restano in ogni caso a carico del sistema tariffario elettrico, riguardando le funzioni del Gestore dei servizi energetici S.p.A..

## **Articolo 15**

### ***(Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette)***

Il comma 1 riconosce ai clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria.

Il comma 2 impone che le tariffe di cui al comma precedente ovvero le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate dall'ARERA anteriormente alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorità medesima. Le tariffe e le modalità di calcolo approvate sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA.

Il comma 3 stabilisce che il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria. Il rifiuto deve essere motivato e fondato su criteri oggettivi e giustificati, previamente definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web.

Il comma 4 permette al cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata di richiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni è in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del cliente, laddove sia stato rifiutato l'accesso a un punto di ricarica. Il soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al periodo precedente, è tenuto a pagare al gestore una somma corrispondente al costo del rilascio delle informazioni richieste.

Il comma 5 prevede che i clienti finali, singoli, aggregati o partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, nel caso in cui sia stata loro negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ovvero nel caso in cui abbiano avviato la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia con il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione di cui al presente articolo, possano richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato fra i predetti clienti e un'unità di produzione dell'energia elettrica non localizzata presso il sito del cliente finale.

Il comma 6 equipara la linea diretta realizzata ai sensi del comma precedente, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa, a una linea di trasmissione o di distribuzione nazionale.

Il comma 6 dispone che l'ARERA adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione a quanto disposto al comma 5 del presente articolo.

**La RT** ribadisce che l'articolo disciplina l'accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione, nonché le linee dirette. Sul primo aspetto la norma reca principi che hanno già trovato attuazione non determinando maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ordine alle linee dirette, ossia collegamenti tra siti di consumo e siti di produzione, si evidenzia che la loro realizzazione è limitata al caso di rifiuto della connessione da parte di un gestore della rete di trasmissione o distribuzione o nel caso di attivazione della procedura di risoluzione delle controversie. Si tratta in sostanza di una casistica residuale, in considerazione dell'obbligo in capo al gestore della rete di distribuzione o trasmissione di effettuare la connessione, suscettibile di promuovere

nuovi investimenti connessi alla realizzazione dell'intervento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 16** ***(Sistemi semplici di produzione e consumo)***

Il comma 1, al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, classifica come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

Il comma 2 impone ai sistemi semplici di produzione e consumo di insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.

Il comma 3 prevede che l'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorni e adegui la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.

**La RT** sottolinea la natura ordinamentale dell'intervento normativo, volto a semplificare le definizioni oggi vigenti in materia e a fornire un quadro regolatorio più omogeneo e certo, che non modifica la disciplina vigente in materia di applicazione degli oneri di sistema e di rete. La norma non comporta effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 17** ***(Sistemi di distribuzione chiusi)***

Il comma 1 classifica come sistemi di distribuzione chiusi i sistemi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata, nei casi specificamente indicati dal comma stesso.

Il comma 2 richiede il rispetto di alcune specifiche condizioni per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1.

Il comma 3 considera i sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. Il gestore del sistema di distribuzione chiuso, in qualità di sub-concessionario, è tenuto all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui è sottoposto il gestore del sistema di distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dai commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Il comma 4 esenta il gestore di un sistema di distribuzione chiuso da una serie di obblighi.

Il comma 5 permette al gestore di un sistema di distribuzione chiuso di sviluppare liberamente e di gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonché realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.

Il comma 6 stabilisce che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA provvede a:

- a) predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo;
- b) approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi;
- c) adeguare, ove necessario, la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione;
- d) determinare le modalità attraverso le quali un utente del sistema di distribuzione chiuso può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del sistema ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.

Il comma 7 stabilisce che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevede:

- a) l'istituzione dell'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione del presente articolo;
- b) la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi del comma 2, lettere *a*), del presente articolo;
- c) la procedura per l'iscrizione all'albo dei sistemi di distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, attraverso le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'ARERA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 8, nel caso di modifica dell'area di pertinenza dei sistemi di distribuzione chiusi iscritti nell'albo ai sensi del precedente comma, impone al gestore del sistema di distribuzione chiuso di richiedere la sub-concessione di cui al comma 2, lettera *a*) del presente articolo per l'intero sistema ed è soggetto a tutte disposizioni del presente articolo.

Il comma 9 dispone l'applicazione del presente articolo, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera *a*), 3 e 4, anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorità portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), ferma restando la loro classificazione come reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.

**La RT** ribadisce che l'articolo disciplina lo sviluppo di nuovi sistemi di distribuzione chiusi ovvero di assetti di rete di distribuzione dell'energia elettrica all'interno di siti industriali, commerciali e di servizi. Le disposizioni dettagliano i criteri e i requisiti per la costituzione dei nuovi SDC che sono considerati "reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi". In quanto tali, i gestori degli SDC sono soggetti alla stipula di una sub-concessione con il gestore titolare della concessione della rete a cui l'SDC è connesso, e sono tenuti all'osservanza degli obblighi e delle condizioni cui è sottoposto il concessionario, fatte salve alcune deroghe di natura tecnica. È invece prevista la facoltà di sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici e di realizzare e gestire sistemi di stoccaggio. Le disposizioni introdotte salvaguardano le configurazioni esistenti. Al fine di monitorare l'evoluzione degli SDC è prevista l'istituzione dell'albo dei nuovi SDC attraverso provvedimento del Ministro della transizione ecologica, senza che

siano introdotti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni qui introdotte non comportano impatti finanziari a carico della finanza pubblica. L'istituzione del nuovo albo sarà realizzata nell'ambito delle infrastrutture esistenti sfruttando sistemi già in essere per altri albi già gestiti dall'amministrazione.

**Al riguardo**, si osserva che i chiarimenti forniti dalla RT in merito alla sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili dell'istituzione e gestione dell'albo di cui al comma 7, appaiono generici mentre andrebbero fornite informazioni sulle risorse disponibili a tal fine e in particolare sulle infrastrutture già esistenti che potranno essere utilizzate.

## **Articolo 18** ***(Sviluppo di capacità di stoccaggio)***

Il comma 1 stabilisce che, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonché al fine di assicurare la maggiore flessibilità del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio.

Il comma 2 dispone che la proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.

Il comma 3 prevede che, in relazione allo sviluppo della capacità di stoccaggio, sia definito un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i consumatori, regolato dai principi elencati dalla stessa disposizione in esame.

Il comma 4 stabilisce che, nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste di cui al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, con le modalità disciplinate dal provvedimento di cui al comma 1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, previo parere favorevole dell'ARERA, un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti.

Il comma 5 dispone che la capacità di stoccaggio è allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocatione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio.

Il comma 6 demanda all'ARERA il compito di definire i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 3, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura è subordinata alla approvazione della proposta da parte della Commissione europea.

Il comma 7 demanda inoltre all'ARERA di individuare:

- a) i criteri di aggiudicazione della capacità di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonché di una equa remunerazione del capitale investito;

- b) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- c) le condizioni e le modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacità di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non può gestire la capacità realizzata;
- d) le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio aggiudicata è resa disponibile al mercato attraverso una piattaforma organizzata, nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
- e) le modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori;
- f) le modalità per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili.

Il comma 8 prevede che il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabori e sottoponga all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 7, lettera *d*) del presente articolo, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 9 assoggetta la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Il comma 10 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto n. 1775 del 1933, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.

Il comma 11 abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** sintetizza l'articolo, affermando che esso prevede un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale agli obiettivi di crescita e integrazione nel mercato della generazione da fonti rinnovabili nonché disposizioni per la semplificazione dei processi autorizzativi. La misura, che intende promuovere e sostenere lo sviluppo di nuovi impianti di accumulo attraverso procedure concorsuali rivolte a soggetti qualificati, non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto la copertura dei relativi oneri avviene attraverso componenti tariffarie definite dall'Autorità di regolazione e a carico dei clienti finali attraverso le bollette.

**Al riguardo**, si osserva che andrebbero forniti chiarimenti in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a PP.AA. e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità, dall'altro, si



avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici andrebbe fornito un chiarimento.

## **Articolo 19**

### ***(Sistemi di stoccaggio facenti parte dei di distribuzione e del sistema di trasmissione)***

Il comma 1, inserendo l'articolo 38-*bis* (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione) nel decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone che il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.

**La RT** afferma che la norma, proposta in deroga al generale divieto per i soggetti in questione di gestire sistemi di stoccaggio di energia elettrica, non ha impatto sul bilancio dello Stato in quanto è di natura ordinamentale ed è volta a limitare la possibilità di realizzazione e gestione di impianti da parte dei gestori di rete in virtù degli obblighi di separazione delle attività della filiera del settore energetico cui gli stessi sono soggetti a norma delle vigenti disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 20**

### ***(Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione)***

Il comma 1, modificando e integrando l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 239 del 2003, demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica la disciplina dei procedimenti di autorizzazione per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di produzione di energia elettrica e d'accumulo di energia, nonché la definizione:

- a) degli obblighi di servizio pubblico, posti a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
- b) dei criteri e delle modalità con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di determinati impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul sistema elettrico in relazione alla sicurezza, all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
- c) dei criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non può essere accolta dal Ministro della transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al tempo strettamente necessario a dotare il sistema di risorse sostitutive;
- d) delle modalità e delle tempistiche con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero della transizione ecologica le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Inoltre dispone che le misure assunte ai sensi delle precedenti disposizioni siano immediatamente comunicate dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea, con adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza nazionale e

internazionale nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi. Il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle eventuali modifiche apportate alle misure in questione.

**La RT** assicura che la remunerazione prevista, alle condizioni che saranno definite con successivi atti normativi, a fronte degli obblighi posti a carico delle imprese di produzione, non ha effetti sul bilancio dello Stato in quanto la relativa copertura avverrà nell'ambito delle tariffe applicate agli utenti del sistema elettrico attraverso le bollette, con le modalità che saranno definite dall'ARERA.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti, si osserva che andrebbero forniti anche in questo caso elementi di valutazione in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, come detto, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a PP.AA. e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità e, dall'altro, si avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici andrebbe svolto un approfondimento.

## **Articolo 21**

### ***(Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza)***

Il comma 1, oltre ad integrare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2011, prevedendo che le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, aggiunge appunto il citato articolo 8-bis (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941), il quale prevede quanto segue (la numerazione dei commi è relativa all'articolo aggiunto):

Il comma 1 stabilisce che il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941, di seguito definito "Regolamento", e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 2 prevede che il Piano di preparazione ai rischi disponga le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento, e contenga almeno quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del Regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti più frequenti.

Il comma 4 dispone che il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico.

Il comma 5 prevede che il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943, sia individuato con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.

**La RT** non rileva effetti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto i nuovi compiti previsti dalla norma sono gestiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la possibilità di avvalersi del gestore di rete di trasmissione concessionario rientra nelle obbligazioni già previste dalla convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e Terna e pertanto i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe a carico degli utenti del sistema elettrico attraverso le bollette.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si ribadisce anche per il presente quanto osservato in relazione al precedente articolo. Sarebbe poi auspicabile un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti introdotti dall'articolo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dalla RT sulla base della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

## **Articolo 22**

### ***(Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di trasmissione)***

Il comma 1 aggiunge i seguenti commi all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999:

Il comma 2-bis stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie società e imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in condizioni di parità, le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA.

Il comma 2-ter dispone che il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) stabilisce procedure trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
- b) assicura la partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione;

c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa approvazione di quest'ultima, nonché in stretta collaborazione con tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.

Il comma 2-*quater* dispone che il gestore della rete di trasmissione, previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard così definiti assicurano la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al comma 2-*ter*, lettera b), del presente articolo.

Il comma 2-*quinquies* stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi compresi le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i costi dell'infrastruttura.

Il comma 2-*sexies* esclude l'applicazione dell'obbligo di approvvigionamento dei servizi ancillari ai sensi del comma 2-*quater* del presente articolo alle componenti di rete pienamente integrate.

Il comma 2-*septies* prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale stabilisca e pubblichi sul proprio sito web, in un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti per la connessione di nuovi impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.

Il comma 2-*octies* stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in ragione di eventuali future limitazioni della capacità di rete disponibile e di congestioni in punti distanti del sistema. La connessione di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non può essere rifiutata neppure per i costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità degli elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del punto di connessione. La capacità di connessione garantita può essere limitata e possono essere offerte connessioni soggette a limitazioni operative, onde assicurare l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma devono essere trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e devono essere da questa approvate.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che il Gestore impedisca che le informazioni concernenti la propria attività commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio. Le informazioni necessarie per una concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione nazionale non possono abusare delle informazioni riservate nelle proprie operazioni di compravendita di energia elettrica o servizi connessi.

Il comma 3 vieta il trasferimento del personale del gestore della rete di trasmissione nazionale a imprese elettriche che esercitano attività di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica.

Il comma 4, integrando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone che l'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresì con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di dubbi, l'Autorità può consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2618/1999. All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA

può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.

Il comma 5, aggiungendo il comma *7-bis* all'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.

Il comma 6 aggiunge i seguenti commi all'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011:

Il comma *8-bis* stabilisce i casi in cui l'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.A..

Il comma *8-ter* dispone che, nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente.

Il comma *8-quater* impone che la decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente sia notificata senza indugio, e comunque entro tre giorni, alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorità nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma.

Il comma *8-quinquies* consente all'ARERA e alla Commissione europea di richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorità assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.

Il comma 7 abroga il comma 11 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che viene sostituito dai seguenti commi:

Il nuovo comma 11 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la certificazione di Terna S.p.A. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. L'ARERA è tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:

- a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo 36;
- b) impongono all'ARERA di verificare che il rilascio della certificazione non possa mettere a rischio l'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea. A tal fine, si tiene conto dei diritti e degli obblighi assunti dall'Unione europea ovvero dalla Repubblica italiana, in conformità con il diritto dell'Unione, nei confronti degli Stati terzi, nonché degli obblighi che discendono dal diritto internazionale e di tutte le altre circostanze specifiche relative ai rapporti con lo Stato terzo interessato;
- c) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo, nonché circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, emettendo la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
- d) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- e) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmette la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformità rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il successivo comma *11-bis* prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale notifichi all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del

medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.

Il comma 8 del presente articolo, integrando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilisce, nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, che il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 943/2019.

**La RT** afferma che l'articolo aggiorna l'elenco dei compiti e degli obblighi in capo al gestore della rete di trasmissione concessionario relativamente alla non discriminazione degli utenti nell'accesso alla rete e ai servizi, agli obblighi di riservatezza, alle procedure di approvvigionamento dei servizi per la sicurezza, alle procedure di certificazione del gestore, alla cooperazione con i gestori di rete degli altri Paesi europei. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non producono effetti per il bilancio dello Stato, in quanto incidono sulle obbligazioni già previste dalla convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e Terna, i cui oneri sono coperti dalle tariffe di rete attraverso le bollette.

**Al riguardo**, mentre appare pacifico che le misure ivi previste non determinano effetti diretti sul bilancio dello Stato, si osserva che il gestore della rete sembra destinatario di una articolata pluralità di nuovi compiti, rispetto ai quali appare plausibile ipotizzare un aumento degli oneri a suo carico, che verrebbero coperti dalle tariffe di rete attraverso le bollette. Come già sottolineato, andrebbero approfonditi definitivamente gli effetti complessivi degli incrementi tariffari sulla finanza pubblica, caratterizzati da profili virtuosi ed onerosi sulla cui compensatività non si dispone di elementi di valutazione.

### **Articolo 23**

#### ***(Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione)***

Il comma 1, integrando l'articolo 38, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilisce che il disporre di effettivi poteri decisionali e delle occorrenti risorse umane, tecniche, materiali da parte del gestore del sistema di distribuzione non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre (posta ai vertici dell'impresa verticalmente integrata di cui fa parte anche il citato gestore) di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonché di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere né su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purché esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente.

Il comma 2, integrando l'articolo 38, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo, dispone che il programma di adempimenti del gestore del sistema di distribuzione illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.

Il comma 3 aggiunge i seguenti commi al citato articolo 38:

il comma 6 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA, con uno o più provvedimenti, disciplina:

- a) le modalità con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi, di bilanciamento;
- b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ARERA previsti ai sensi del presente comma.

Il comma 7 dispone che entro 24 mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6 l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

Il comma 8 dispone che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA disciplina le modalità di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione

Il comma 9, fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, impone al gestore del sistema di distribuzione di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e di impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attività siano divulgate in modo discriminatorio.

Il comma 4 dell'articolo in esame estende anche alle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, la disapplicazione dei commi 1 e 2 del più volte citato articolo 38, a condizione che si tratti di gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

Il comma 5 dispone che il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, con un orizzonte temporale almeno quinquennale, tenuto conto delle modalità stabilite dall'ARERA entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nell'ambito del piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione ed in coerenza con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, è altresì individuato il fabbisogno di flessibilità, con riferimento ai servizi che possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio e dalle unità di generazione connessi alla rete di distribuzione. Sono altresì indicati gli investimenti programmati, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. L'ARERA può richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato. Il presente comma non si applica ai gestori dei sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di sistemi di distribuzione chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Il comma 6 aggiunge i seguenti commi 14-17 all'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016:

Il comma 14 stabilisce che l'ARERA definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Il comma 15 vieta ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica di possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.

Il comma 16 stabilisce che i gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, per i tratti di rispettiva competenza, assegnano i punti di ricarica necessari a soddisfare il relativo fabbisogno mediante aste pubbliche, concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie. I medesimi gestori possono derogare al divieto di cui al comma precedente soltanto a determinate condizioni.

Il comma 17, nell'ipotesi prevista dal precedente comma, prevede che l'ARERA, a intervalli regolari e con cadenza almeno quinquennale, verifichi l'eventuale disponibilità e interesse di soggetti terzi a investire nei punti di ricarica direttamente posseduti, sviluppati, gestiti o eserciti dai gestori del sistema di distribuzione, mediante apposita consultazione pubblica. Se dalla consultazione pubblica svolta emerge l'esistenza di operatori economici in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire in maniera efficiente i punti di ricarica in discorso, anche dal punto di vista dei costi, l'ARERA dispone che la titolarità degli stessi sia progressivamente dismessa. Nel disporre in tal senso, l'Autorità può attribuire al gestore del sistema di trasmissione una compensazione adeguata volta a consentire il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da dismettere.

**La RT** chiarisce che l'articolo introduce nuove funzioni per i gestori della rete di distribuzione concessionari in materia di acquisizione di servizi di flessibilità per la gestione della rete di competenza e di predisposizione dei piani di sviluppo della rete stessa. La RT esclude che le disposizioni abbiano effetti finanziari diretti in quanto gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto trovano copertura con le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio attraverso le bollette, con le modalità che saranno stabilite dall'ARERA.

**Al riguardo**, oltre a rinviare a quanto affermato in relazione all'articolo precedente, si osserva che sarebbe opportuna un'assicurazione in ordine alla copertura a carico delle tariffe elettriche anche degli oneri per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

## **Articolo 24** ***(Funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione)***

Il comma 1, modificando l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone quanto segue:

- nella lettera *a)* inserisce anche la flessibilità fra le caratteristiche dei mercati del gas e dell'energia elettrica che l'Autorità di regolazione dovrebbe mirare a realizzare;
- dopo la lettera *a)* inserisce nel novero degli obiettivi da perseguire:
  - lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera *a)* (lettera *a-bis*));
  - l'eliminazione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea (lettera *a-ter*));



- inserendo la lettera *d-bis*) demanda all'Autorità il compito di assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati.

Il comma 2, sostituendo l'articolo 43, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilisce che l'Autorità garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Il comma 3 aggiunge le seguenti lettere all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011:

- la lettera *d*) stabilisce che l'Autorità disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;
- la lettera *e*) dispone che, in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, l'Autorità garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni assunte dall'ACER;
- la lettera *f*) prevede che l'Autorità individui, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorità di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione è deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
- la lettera *g*) stabilisce che l'Autorità disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
- la lettera *h*) dispone che l'Autorità coopera con le autorità di regolazione degli Stati membri interessati, nonché con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942;
- la lettera *i*) prevede che l'Autorità osservi e attui le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
- la lettera *l*) stabilisce che l'Autorità provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;
- la lettera *m*) attribuisce all'Autorità, congiuntamente alle altre autorità di regolazione nazionali interessate, il compito di:
  - 1) approvare i costi connessi alle attività dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purché tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;

- 2) proporre eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
  - 3) individuare l'inadempimento, da parte dei Centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorità, al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
  - 4) controllare l'esecuzione dei compiti di coordinamento e riferirne annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;
  - 5) di richiedere (in realtà è una mera facoltà), anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
- la lettera *n*) prevede che l'Autorità monitori e valuti le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblici ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
  - la lettera *o*) dispone che l'Autorità monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunità energetiche dei cittadini;
  - la lettera *p*) stabilisce che l'Autorità assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.

Il comma 4, inserendo il comma 4-bis nell'articolo 43 del decreto legislativo n. 93, consente all'Autorità, nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.

Il comma 5, inserendo due commi nell'articolo 44 del decreto legislativo n. 93, stabilisce che, nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorità stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorità decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo (comma 2-bis). Inoltre (comma 2-ter), prevede che le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti siano pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Infine, integrando il comma 3 del citato articolo 44, qualifica come obbligatoria la partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al medesimo comma 3.

**La RT** afferma che l'articolo aggiorna le funzioni dell'Autorità di regolazione in relazione ai nuovi adempimenti previsti dalla direttiva UE n. 2019/944, dal regolamento UE n. 2019/943 e dalle relative disposizioni di recepimento. Esso non produce effetti per il bilancio dello Stato: i nuovi compiti sono omogenei alle attività già svolte dall'Autorità, ai sensi della relativa legge istitutiva (n. 481 del 1995), del decreto legislativo n. 79 del 1999, del decreto legislativo n. 93 del 2011 e delle altre

normative settoriali nazionali ed europee vigenti, i cui oneri sono finanziati mediante contributo versato dai soggetti destinatari degli effetti della propria attività di regolamentazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri restano in effetti a carico dei soggetti destinatari dell'attività regolatoria dell'Autorità, si osserva che il fatto che i nuovi adempimenti siano omogenei a quelli già svolti dall'ente non esclude l'insorgenza di maggiori oneri, potendosi soltanto presumere in capo al destinatario dei nuovi compiti la presenza delle necessarie competenze tecniche per adempierli efficacemente, senza che nulla possa di per sé inferirsi circa la necessità o meno di risorse umane e finanziarie aggiuntive, il che dipende ovviamente dal livello di incremento quantitativo delle attività che dovranno essere espletate rispetto alla situazione vigente. Nel complesso, stante l'ampiezza dei compiti indicati, un approfondimento appare necessario.

Inoltre, andrebbe fornite informazioni sulle fonti di copertura per gli incentivi all'efficienza energetica che l'Autorità è obbligata ad assicurare ai gestori e agli utenti dei sistemi energetici. Qualora si tratti anche in questo caso delle tariffe degli oneri di sistema, si osserva che il loro incremento, essendo slegato dal consumo di energia, avrebbe l'effetto opposto di disincentivare l'efficienza energetica.

Andrebbe poi assicurato che le misure compensatorie di cui al comma 4 non graveranno sulla finanza pubblica, concretizzandosi in agevolazioni fiscali, trasferimenti monetari o altri meccanismi con oneri destinati ad impattare sui saldi di finanza pubblica.

## **Articolo 25**

### ***(Poteri sanzionatori dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente)***

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 481 del 1995 e dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate nel presente articolo.

**La RT** afferma che l'articolo non produce effetti per il bilancio dello Stato, poiché i nuovi compiti sono omogenei alle attività già svolte dall'Autorità, ai sensi della relativa legge istitutiva (legge n. 481 del 1995), nonché dei decreti legislativi nn. 79 del 99 e 93 del 2011, oltre che delle altre normative settoriali nazionali ed europee vigenti, i cui oneri sono finanziati mediante contributo versato dai soggetti destinatari dell'attività di regolamentazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 26**

### ***(Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell'Unione)***

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.

**La RT** afferma che l'articolo non produce effetti per il bilancio dello Stato, poiché i nuovi compiti sono omogenei alle attività già svolte dall'Autorità, ai sensi della relativa legge istitutiva (legge n. 481 del 1995), nonché dei decreti legislativi nn. 79 del 99 e 93 del 2011, oltre che delle altre normative settoriali nazionali ed europee vigenti, i cui oneri sono finanziati mediante contributo versato dai soggetti destinatari dell'attività di regolamentazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 27**

### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le PP.AA. interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, si rinvia ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.